

C12368 - ECOFUEL/FRI-EL BIOGAS HOLDING

Provvedimento n. 29633

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 aprile 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la comunicazione della società Ecofuel S.p.A., pervenuta il 19 marzo 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Ecofuel S.p.A. (di seguito anche "Ecofuel") è una società attiva nella produzione, commercializzazione, deposito e distribuzione di combustibili, liquidi e gassosi, anche di origine rinnovabile, da rifiuto e sottoprodotti, nonché nella gestione e sviluppo di progetti di ricerca, sperimentazione e sviluppo agricolo a fini energetici. Ecofuel è controllata da Eni S.p.A. (di seguito anche "ENI") che ne detiene il 100% del capitale sociale.

2. ENI è una società quotata sia alla Borsa di Milano che al *New York Stock Exchange* e il cui capitale sociale è attualmente detenuto per circa il 26% da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per circa il 4% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per il restante è flottante. ENI è la capogruppo dell'omonimo Gruppo industriale attivo a livello globale nei settori della esplorazione e produzione di idrocarburi e gas, dell'approvvigionamento e vendita di gas naturale all'ingrosso e al dettaglio, dell'acquisto e commercializzazione di gas naturale liquefatto (GNL), della raffinazione del petrolio e commercializzazione di prodotti petroliferi all'ingrosso e sulla rete ordinaria e autostradale, della produzione e commercializzazione di prodotti chimici, nonché nei mercati della generazione (anche attraverso impianti fotovoltaici) e vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. ENI, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018, ha realizzato un fatturato pari a circa 71 miliardi di euro di cui circa 24,5 miliardi di euro in Italia.

3. FRI-EL Biogas Holding S.r.l. (di seguito, "FBGH") opera principalmente come *holding* finanziaria delle ventitré società controllate attive nella produzione di energia elettrica da biogas. FBGH è anche attiva nella gestione, sviluppo e amministrazione delle attività nel settore del biogas del Gruppo FRI-EL Green Power. FBGH detiene, infatti, una partecipazione di controllo di una serie di veicoli societari titolari di complessivi ventidue impianti di produzione di energia elettrica ottenuta dalla combustione del biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica di colture energetiche e di sottoprodotti di origine agricola e zootecnica e qualificati per questo come produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile.

FBGH è controllata da FRI-EL Green Power S.p.A. (di seguito, "FGP") che ne detiene il 100% del capitale sociale. FBGH, sulla base dell'ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, ha realizzato interamente in Italia un fatturato consolidato pari a circa [31-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di ENI, e per il tramite della controllata Ecofuel, del 100% del capitale di FBGH, attualmente detenuto da FGP. Il contratto di compravendita prevede la restrizione accessoria di durata triennale in capo a FGP consistente nell'impegno a non intraprendere alcun comportamento o iniziativa finalizzata al e/o consistente nel: (i) contattare, reclutare, assumere, ingaggiare, proporre o intraprendere rapporti contrattuali o d'affari, direttamente o indirettamente i dipendenti di FBGH; (ii) indurre qualsiasi dipendente di FBGH a terminare, lasciare o rifiutare la continuazione del suo rapporto di lavoro o altra relazione con la stessa FBGH; (iii) indurre gli stessi a fare concorrenza a FBGH o, comunque, a incentivare tale comportamento.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato

* [* Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 31 milioni di euro.

6. Il patto di non sollecitazione e non concorrenza sottoscritto dalle Parti e descritto in precedenza può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente a un periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il settore interessato

7. L'impresa acquisita è attiva nella produzione di energia elettrica da biogas e, dunque, il settore interessato dall'operazione è quello della generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, in cui sono attive entrambe le Parti.

La produzione di energia elettrica da biogas

8. Il biogas è una miscela gassosa composta da metano e anidride carbonica utilizzata per produrre energia elettrica. Gli impianti di produzione da biogas sono alimentati da materiali quali: sottoprodotti agricoli; colture energetiche; deiezioni animali; scarti di macellazione; residui agro-industriali. Gli impianti oggetto di acquisizione sono siti in Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna e Puglia.

Il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica e gli effetti dell'operazione

9. Per quanto concerne la produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, il mercato include sia le transazioni a termine e a pronti concluse attraverso le piattaforme organizzate dal GME (Gestore del Mercato Elettrico), sia i contratti bilaterali (OTC, *over the counter*). Secondo la prassi applicativa dell'Autorità, la dimensione geografica del mercato è *sub*-nazionale, a causa dei macro-vincoli di rete che portano alla separazione delle zone in cui è stata divisa la rete di trasmissione nazionale ai fini dell'individuazione dei prezzi di equilibrio su MGP. Tali macro-vincoli permettono di identificare quattro "macro-zone", costituenti altrettanti mercati geografici distinti²: la macro-zona Nord, la macro-zona Sud, la macro-zona Sicilia e la macro-zona Sardegna. Nel caso di specie, sono interessate la macro-zona Nord, la macro-zona Sud e la macro-zona Sardegna.

10. In tutte queste macro-aree, tuttavia, l'acquisita detiene quote di mercato marginali, sempre inferiori all'1% e, dunque, l'operazione non inciderà sulle quote già detenute dal gruppo acquirente sui mercati rilevanti in termini di energia venduta, peraltro ampiamente inferiori al 15% nella macro-zona Nord, al 10% nella macro-zona Sud e all'1% nella macro zona Sardegna. In detti mercati risultano altresì presenti altri qualificati operatori, quali i gruppi Enel, Edison, F2i e LGH/A2A.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, infine, che il patto di non sollecitazione e non concorrenza intercorso tra le Parti è accessorio nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

¹ [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03), pubblicata nella G.U.C.E. del 5 marzo 2005.]

² [Cfr., da ultimo, provvedimento n. 28498 del 22 dicembre 2020 di non avvio istruttoria della concentrazione C12339 - Linea Group Holding/Agripower, in Bollettino n. 2/2021.]

Filippo Arena

Roberto Rustichelli